

N. R.G. 84-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 84-1/2023 rg. PU da

PAVONE GIUSEPPE, nato [REDACTED] C.F. PVNGPP62P16C351O

PENNISI MARIA, nata [REDACTED], C.F. PNNMRA64M57C351Z

residenti [REDACTED]

Rappresentati e difesi dagli Avvocati Bruno Barbieri e Adriana Tempesta;

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 31 marzo 2023, Giuseppe Pavone e Maria Pennisi hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).



L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, compreso come detto nell'ambito delle Disposizioni di carattere generale, cui al I comma prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *“oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”*.

Nel caso di specie, tra i ricorrenti, oltre ad intercorrere un rapporto di parentela così come richiesto dalla suddetta norma (trattandosi di coniugi), vi è altresì una totale condivisione delle ragioni e delle circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi, giacché, come dichiarato nell'atto introduttivo *“la parte preponderante del debito è relativo al contratto di mutuo scaduto”* sottoscritto congiuntamente dai debitori, *“per l'acquisto della abitazione principale e che ammonta attualmente al 50% del debito complessivo”*.

Ricorrono dunque i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCI, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno e essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata



unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Unitamente al ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento “SOS – Sportello Orientamento Sociale” Avv. Carmen Di Benedetto, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore *ex art.* 2, I comma, lett. d) CCI).

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che l'Impresa Individuale “Pavone Giuseppe” [REDACTED] è stata cancellata il 14.01.2022, mentre l'impresa individuale “I Sapori dell'Etna di Pennisi Maria”, costituita in data 04.03.2022, non presenta – secondo quanto



indicato dal Gestore della Crisi – i requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) e, pertanto, costituisce un'impresa minore.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

I ricorrenti risultano comproprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno dell'immobile nel quale a tutt'oggi risiedono e sito in [REDACTED] oggetto di procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] già aggiudicato in data 14.02.2023 al prezzo complessivo di euro [REDACTED], non ancora distribuito.

Entrambi gli istanti non risultano titolari di beni mobili né risultano intestatari di mezzi, veicoli e beni mobili registrati. L'effettiva consistenza del patrimonio debitori sarà in ogni caso verificata dal liquidatore.

Giuseppe Pavone ad oggi risulta privo di alcuna occupazione lavorativa, pertanto l'unica fonte di sostentamento economico familiare è dato dall'emolumento pensionistico, pari a circa euro [REDACTED] mensili, percepito da Maria Pennisi (a fronte di riconoscimento di percentuale di invalidità), oltre al reddito prodotto sempre dalla stessa in qualità di titolare dell'impresa individuale "I Sapori dell'Etna di Pennisi Maria", che, come da attestazione del Gestore della Crisi, [REDACTED].

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata ai ricorrenti la somma mensile di [REDACTED] mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 270, II comma, lett. e) CCI per autorizzare i ricorrenti ad utilizzare l'immobile nel quale abitano sino alla pronuncia del decreto di trasferimento in sede esecutiva.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). Sembra dunque possibile chiudere la procedura una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).



Non va tuttavia trascurato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.

Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”*, *“così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa”* (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione. È interesse dunque del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o come, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito. Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *“si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale”* (cfr. Trib.



Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura (sempre che possa essere esdebitato). È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.

Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

Nella fattispecie in esame sussistono in effetti i presupposti per nominare quale Liquidatore un soggetto diverso dal Gestore della Crisi: il professionista designato dall'OCC, avv. Carmen Di Benedetto, svolge attività professionale in Milano, mentre la residenza dei ricorrenti, nonché la sede legale risultante dal Registro delle Imprese dell'impresa di Maria Pennisi, si trovano nel circondario di Bologna. Per questioni di economia processuale appare



senz'altro preferibile nominare come Liquidatore un professionista del circondario di Bologna, scegliendolo dall'elenco dei Gestori della Crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di:

PAVONE GIUSEPPE, nato [REDACTED] C.F. PVNGPP62P16C351O;

PENNISI MARIA, nata [REDACTED] C.F. PNNMRA64M57C351Z

entrambi residenti in [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Claudia Giuliani, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;



- esegua l’inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l’elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata completi l’inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga i progetti di stato passivo ai sensi dell’art. 273, I comma, CCI e li comunichi agli interessati. Gli stati passivi, una volta formati, dovranno essere depositati in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inseriti nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l’attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall’apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dell'immobile che può continuare ad essere abitato dai ricorrenti fino all'emissione del decreto di trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente **PENNISI MARIA** la somma mensile di [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento familiare in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie per il loro sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 11 aprile 2023

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Maurizio Atzori

